



COMUNE di CELANO

Provincia di L'Aquila

COPIA

Registro Generale n. 78

Ordinanza del Sindaco

N. 32 DEL 13-10-2020

Ufficio: Segreteria

**Oggetto: MISURE URGENTI IN MATERIA DI CONTENIMENTO
DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19 /
CORONAVIRUS**

L'anno duemilaventi addì tredici del mese di ottobre, il Sindaco Santilli Settimio

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'art. 3, comma 6-bis, e dell'art. 4;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 14 luglio 2020, n.74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020»;

Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 8 agosto 2020, n.

198;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 settembre 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 7 settembre 2020, n. 222;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 12 agosto 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 13 agosto 2020, n. 202;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 16 agosto 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 17 agosto 2020, n. 204;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 21 settembre 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 21 settembre 2020, n. 234;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 25 settembre 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 26 settembre 2020, n. 239;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 7 ottobre 2020 recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 8 ottobre 2020, n. 249;

Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Visto il D.P.C.M del 13 ottobre 2020 sulle misure di contrasto e contenimento dell'emergenza Covid 19, in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale;

Rilevato che sul territorio nazionale, regionale ed in particolare su quello comunale continua, da diversi giorni, a registrarsi un trend in aumento della diffusività dei contagi da COVID-19;

Dato atto della necessità di dover prendere tutti i provvedimenti ritenuti opportuni per la salvaguardia della salute della popolazione;

IL SINDACO

Ravvisata l'urgenza di adottare provvedimenti a tutela della salute pubblica su tutto il territorio comunale in coerenza e, ove occorra, ad integrazione delle disposizioni sopra citate ed in stretta aderenza rispetto ai fini da queste perseguite;

Ritenuto di adottare misure ulteriori rispetto a quanto previsto dall'ultimo D.P.C.M. del 13 ottobre 2020, in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, e in particolare di procedere:

- alla sospensione delle attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati, all'aperto o al chiuso, e degli eventi culturali;
- alla sospensione di feste nei luoghi al chiuso e all'aperto, compreso ristoranti e bar e delle feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose;
- alla chiusura al pubblico degli eventi e delle manifestazioni riguardanti sport individuali e di squadra in quanto non è possibile garantire il distanziamento interpersonale di almeno un metro ed adeguato ricambio d'aria nelle strutture al chiuso;
- alla limitazione dell'orario dei servizi di ristorazione (bar, ristoranti, pub, gelaterie e pasticcerie) imponendo la chiusura alle ore 23:00 con consumo al tavolo e sino alle ore 21:00 in assenza di consumo al tavolo; resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio, nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per le attività di confezionamento che di trasporto, nonché la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto, o nelle adiacenze dopo le 21:00 e fermo restando l'obbligo di rispettare la distanza di sicurezza di almeno un metro;
- al divieto dei cortei funebri di accompagnamento delle salme dall'abitazione o dalla camera mortuaria fino alla chiesa e da quest'ultima al cimitero comunale;
- alla chiusura del parco Santa Rita in località Madonna delle Grazie e di tutte le strutture ludico ricreative in località Sacro Cuore;

Considerato che il Sindaco in qualità di rappresentante della comunità locale ha il potere di adottare ordinanze contingibili ed urgenti ai sensi delle norme di cui all'art. 50, comma 5, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.);

Visto lo Statuto Comunale;

Fermo restando quanto già previsto nei D.P.C.M. citati nelle premesse, con particolare riguardo alle disposizioni contenute nel D.P.C.M. del 13 ottobre 2020, in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, e per le motivazioni sopra citate;

ORDINA

1. la sospensione delle attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati, all'aperto o al chiuso, e degli eventi culturali;
2. la sospensione di feste nei luoghi al chiuso e all'aperto, compreso ristoranti e bar e delle feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose;
3. la chiusura al pubblico degli eventi e delle manifestazioni riguardanti sport individuali e di squadra in quanto non è possibile garantire il distanziamento interpersonale di almeno un metro ed adeguato ricambio d'aria nelle strutture al chiuso;
4. la limitazione dell'orario dei servizi di ristorazione (bar, ristoranti, pub, gelaterie e pasticcerie) imponendo la chiusura alle ore 23:00 con consumo al tavolo e sino alle ore 21:00 in assenza di consumo al tavolo; resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio, nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per le attività di

confezionamento che di trasporto, nonché la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto, o nelle adiacenze dopo le 21:00 e fermo restando l'obbligo di rispettare la distanza di sicurezza di almeno un metro;

5. il divieto dei cortei funebri di accompagnamento delle salme dall'abitazione o dalla camera mortuaria fino alla chiesa e da quest'ultima al cimitero comunale;
6. la chiusura del parco Santa Rita in località Madonna delle Grazie e di tutte le strutture ludico ricreative in località Sacro Cuore;

RACCOMANDA

Nel rispetto delle disposizioni previste dai D.P.C.M sopra richiamati:

1. l'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nonché l'obbligo di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto a eccezione nei casi in cui sia garantito in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi.
2. l'uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche all'interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi;
3. l'obbligo, per i soggetti con febbre maggiore di 37,5° di rimanere presso il proprio domicilio, contattando il proprio medico curante;
4. di svolgere l'attività sportiva e motoria all'aperto, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività;
5. di svolgere l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere presso palestre, piscine, centri e circoli sportivi, pubblici e privati, ovvero centri benessere, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento;
6. di consentire l'accesso ai luoghi di culto nel rispetto del divieto di assembramento e mantenendo il distanziamento interpersonale di almeno un metro;
7. di consentire, l'ingresso nei musei, compreso il Castello Piccolomini e negli altri istituti e luoghi della cultura in maniera contingentata o comunque tale da evitare assembramenti mantenendo la distanza interpersonale di almeno un metro;
8. di consentire l'accesso di parenti e visitatori presso la RA Santa Maria Valleverde, nonché presso l'Associazione Opera Santa Maria della Pace - Casa di Cura privata l'Immacolata, ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura e ad ogni altra direttiva prevista da questa;
9. di consentire alle attività commerciali al dettaglio lo svolgimento delle attività, a condizione che sia assicurato la distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni.

DISPONE

1. che la presente ordinanza si applichi dalla data del 14 ottobre 2020 ed è efficace fino al 13 novembre 2020;

2. che la Polizia Locale e le altre Forze dell'Ordine siano incaricati della regolare esecuzione della presente Ordinanza e del suo rispetto;
3. che il presente provvedimento venga reso noto ai cittadini mediante l'utilizzo di ogni mezzo utile a garantire la massima e tempestiva informazione alla popolazione;
4. che il presente provvedimento sia pubblicato all'Albo pretorio e sul sito web del Comune di Celano;

AVVERTE

che, salvo che il fatto costituisca reato e salve le sanzioni amministrativa prevista dall'art. 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 (da euro 400 a euro 1.000), l'inottemperanza a quanto disposto dalla presente Ordinanza è punita con sanzione amministrativa prevista dall'art. 7-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (da euro 25 a euro 500). All'intero procedimento si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, per quanto compatibili con quanto stabilito dall'art. 4 del suddetto decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. Il destinatario dei proventi derivanti dall'applicazione della presente Ordinanza è il Comune di Celano e l'Autorità competente è il Sindaco del Comune di Celano;

AVVERTE

che avverso alla presente Ordinanza, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Aquila entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione in Albo pretorio comunale ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, recante l'approvazione del nuovo codice del processo amministrativo ovvero, alternativamente, ricorso al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 (centoventi) giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 9 del decreto Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199;

DISPONE CHE

copia della presente Ordinanza venga trasmessa:

- al Signor Prefetto della Provincia dell'Aquila;
- al Presidente della Giunta Regionale della Regione Abruzzo;
- al Corpo di Polizia Locale di Celano;
- alla Stazione dei Carabinieri di Celano;
- alla Stazione dei Carabinieri Forestali di Celano.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

Il Sindaco
f.to ing. Settimio Santilli

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della su estesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 13-10-2020 al 28-10-2020.

Lì 13-10-2020

Il Segretario Generale
f.to Dott. Giampiero Attili

Copia conforme all'originale.

Lì

Il Sindaco
ing. Settimio Santilli